



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Dirigente Responsabile:	FABIO MAURO MERCADANTE
Settore :	SETTORE AMBIENTE - SUAP - MOBILITA' - SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - SERVIZI DEMOGRAFICI
Servizio :	Attivita' Produttive e Suap

Numero	Data
368	22-05-2019

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' BALNEARI SUL COMUNE DI MASSA ANNO 2019
-----------------	---

Proposta n. **365** del **17-05-2019**

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del "Regolamento sull'organizzazione dei controlli interni" il Dirigente Responsabile del Servizio esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

Il Responsabile
FABIO MAURO MERCADANTE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 136 del 20.03.2009;
Visto l'art. 105 del Dlgs. 112/98;
Visto l'art. 87 comma 3 della L.R.T. n. 88 del 1 Dicembre 1998;
Vista la Circolare 120 del 24/05/2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che disciplina la delega di funzioni amministrative sul Demanio Marittimo;
Dato atto che ai sensi delle surrichiamate disposizioni di legge compete ai Comuni costieri la disciplina delle attività balneari;
Dato atto che la stagione balneare è ordinariamente compresa tra il 01/05 e il 30/09;
Ritenuto di dover approvare l'Ordinanza di Disciplina delle Attività Balneari;
Vista la bozza di Ordinanza predisposta dal competente Ufficio del Mare;
Tenuto conto degli esiti della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara in data 29/04/2019;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore/Servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l'art. 107 del D.Lgvo. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;
Richiamato il Decreto del Sindaco n.30 del 02/04/2019 con la quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico delle funzioni dirigenziali inerenti il Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi alla Collettività, Servizi Demografici;
Attestando l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190";
Su proposta del Responsabile dell'istruttoria Geom. Marco Uzzo;

ORDINA

che la Disciplina delle Attività Balneari del Comune di Massa, relativamente alla stagione balneare 2019, sia disciplinata dalla seguente ordinanza, composta da n. 12 articoli più Disposizioni Finali:

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

Articolo 1

Apertura durante la stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)

1. Gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate ad uso sociale, sportivo o altro utilizzo legittimamente concessionato, possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare (1/5-30/9 di ogni anno);
2. Dal giorno 15/6 al giorno 15/9 gli stabilimenti balneari devono essere obbligatoriamente aperti al pubblico e allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari come previsto dall'annuale Ordinanza emessa dalla competente Capitaneria di Porto di Marina di Carrara;
3. Gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono comunque ampliare tale periodo come meglio disciplinato al successivo Art.2;

Articolo 2

Apertura fuori dalla stagione balneare (dal 1/10 al 30/04)

1. I concessionari che intendono mantenere aperte le attività oggetto di concessione

demaniale marittima devono preventivamente comunicare all'Amministrazione concedente le date e gli orari di apertura della struttura balneare;

2. Gli stabilimenti balneari potranno essere aperti per attività elioterapiche/cure salsoiodiche anche durante il periodo invernale;

3. Per i periodi al di fuori della stagione balneare, come individuata all'art.1, che vanno dal 01/01 al 30/4 e dal 01/10 al 31/12, lo stabilimento balneare che intenda proseguire con le attività di cui al comma 2 del presente articolo, deve rimanere aperto almeno per tre giorni la settimana, con un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle 16,00;

4. Nel periodo di apertura per attività elioterapiche e/o cure solsoiodiche lo stabilimento deve essere allestito con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: quali ad esempio ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini etc., ferma restando la completa accessibilità e visitabilità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalla legge 104/92 (barriere architettoniche) comprese le passerelle di collegamento fra i vari ambienti e aree della concessione,

5. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapiche e/o salsoiodiche possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione di quelle direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre all'uso dello specchio acqueo fatte salve diverse e specifiche autorizzazioni contenute nel titolo concessorio (es noleggio canoe, imbarcazioni ecc.), non è permessa l'apertura di attività secondarie (ad esempio bar/punto ristoro/ristoranti) in presenza di sbarramenti o chiusure o di qualsiasi altro ostacolo che impedisca passeggiate sulla battigia nonché in assenza dei camminamenti per disabili tali da impedire il libero accesso alla battigia.

Articolo 3

Divieti di balneazione

La balneazione è vietata: nelle zone del territorio comunale adibite a transito e sosta del naviglio e nei corridoi di atterraggio, preventivamente autorizzati ed opportunamente segnalati e delimitati.

Articolo 4

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del Comune di Massa per l'intero arco dell'anno E' VIETATO:

1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.

2) Lasciare unità da diporto in sosta, ad eccezione di quelle destinate alla locazione (purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima) o alle operazioni di assistenza e salvataggio.

3) Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate, ad eccezione delle spiagge libere attrezzate limitatamente a quanto autorizzato.

4) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.

5) Campeggiare.

6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.

7) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche allo specchio acqueo frequentato dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari dietro autorizzazione della Amministrazione Comunale. Per tali zone è previsto l'obbligo assoluto per tutti i concessionari di delimitare i campi da gioco con apposita rete salvapalloni, che dovrà essere posizionata lungo tutti i lati e sopra il campo di gioco, parallelamente a terra, onde evitare possibili fuoriuscite dei palloni stessi.

8) Condurre o far permanere qualsiasi animale privo di regolare guinzaglio secondo quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n.59 del 20/10/2009.

L'addestramento dei cani guida non può essere effettuato sulle spiagge durante il periodo di apertura delle strutture balneari. In ogni caso, dovrà essere ottemperato all'obbligo dall'art. 22 della Legge Regionale Toscana n. 59 del 20.10.2009 (divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, di abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale, zone di verde pubblico attrezzate a giardino ed arenili, facendo obbligo di rimuovere le deiezioni), pena quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale sopra citata, con la quale vengono specificate le relative sanzioni. (Vedi successivo Art. 5);

9) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica o superare i limiti di legge, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo.

10) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia, fatte salve diverse e specifiche autorizzazioni contenute nel titolo concessorio.

11) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.

12) Distendere o tinteggiare reti.

13) Accendere fuochi.

14) Effettuare pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale antistante l'Arenile di Marina di Massa, con eccezione di quella fonica attraverso l'uso di imbarcazioni limitatamente alla fascia oraria ore 11.00-12.00 nel periodo 1/06-30/09 con potenza massima fino a decibel 55 (limite di Legge) purché autorizzati dai competenti uffici. E' vietato altresì effettuare distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini o altro materiale. E' consentita altresì, la pubblicità visiva a mezzo cartelloni pubblicitari esposti su natanti o imbarcazioni sempre che gli stessi rispettino le prescrizioni di legge o regolamentari in materia di disciplina della navigazione.

15) Introdurre o usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del titolare della concessione.

16) E' vietato incendiare rifiuti. Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: "sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;".

Articolo 5

Accesso dei cani in spiaggia

Per quanto concerne l'accesso dei cani agli stabilimenti balneari è lasciata facoltà al concessionario della struttura stessa di limitarne o meno l'accesso secondo quanto stabilito dall' Art. 21 comma 4 della Legge Regionale Toscana n. 59 del 20/10/2009. Relativamente alle spiagge libere e spiagge libere attrezzate, l'accesso dei cani è consentito secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 59 del 20/10/2009, art. 19 e seguenti, nel rispetto delle modalità e prescrizioni previste dalla stessa Legge. L'accesso dei cani al mare (intendendo lo specchio acqueo prospiciente la spiaggia) è possibile solo fino alle 8,30 e dopo le 19,30. E' sempre consentito in spiaggia e in ogni esercizio pubblico l'accesso di

cani guida per i non vedenti e dei cani preposti al servizio di sorveglianza e assistenza bagnanti come da comunicazione dello stabilimento balneare alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara. L'addestramento dei cani guida non può essere effettuato sulle spiagge durante il periodo di apertura delle strutture balneari. In ogni caso, dovrà essere ottemperato all'obbligo dall'art. 22 della Legge Regionale Toscana n. 59 del 20.10.2009 (divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, di abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale, zone di verde pubblico attrezzato a giardino ed arenili, facendo obbligo di rimuovere le deiezioni), pena quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale sopra citata, con la quale vengono specificate le relative sanzioni;

Articolo 6

Prescrizione per l'uso del Pontile

Sulla struttura denominata "Pontile" sono in vigore le seguenti prescrizioni:

E' vietato transitare o sostare con ogni tipo di veicolo, comprese biciclette condotte a mano, skate, pattini e similari. Sono esonerati dal divieto i portatori di patologie relative alla deambulazione provata da idonea certificazione medica da esibire alle forze dell'ordine nel caso di controllo;

E' vietato praticare qualsiasi gioco che produca danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete;

E' vietato effettuare tuffi;

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere anche quelli derivanti dalla pesca;

E' vietato il commercio itinerante;

E' vietato condurre animali privi di guinzaglio;

E' vietato l'accesso in caso di forti mareggiate.

Articolo 7

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

A -Disciplina Generale degli arenili

Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Dalle ore 20:01 alle ore 24.00 gli stabilimenti balneari possono rimanere facoltativamente aperti al pubblico per cure salsoiodiche, termali, per elioterapia e per attività sportive e ricreative, nel rispetto delle disposizioni indicate al precedente Art. 2.

I concessionari o i gestori di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono esporre, in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza e le tariffe applicate per i servizi resi.

Il concessionario o gestore, per tutto l'arco dell'anno solare, dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

Il numero di ombrelloni e/o tende da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.

Le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di circa di metri 3 tra le file e di circa metri 3 tra ombrelloni della stessa fila, con obbligo di occupare un'area di almeno metri quadrati 9 per ogni ombrellone e relative sdraio e/o lettini.

I concessionari o i gestori degli stabilimenti balneari confinanti dovranno assicurare il rispetto della distanza minima di metri 3 tra l'ultimo ombrellone e/o tenda di un bagno ed il primo/a del bagno successivo.

E' possibile la deroga della distanza sopra indicata, soltanto in caso di accordo sottoscritto da entrambi i concessionari o gestori dei due stabilimenti balneari confinanti.

Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema di paletti a giorno di altezza non superiore a metri 1,30, tale da non impedire la visione del mare e fra le concessioni.

A parziale deroga del precedente comma le concessioni demaniali confinanti con spiagge libere e/o

spiagge libere attrezzate potranno essere delimitate con recinzione in legno, cannicciato o verde costituito da vegetazione autoctona di altezza massima pari a ml. 1.00 (uno).

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la piena mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine del periodo di apertura delle strutture balneari.

I concessionari di aree demaniali destinate a parcheggio devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 30 o frazione.

B - Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.

Gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di estintori da incendio portatili, omologati ai sensi del D.M. 7.1.2005, aventi ciascuno capacità estinguente non inferiore a 13A,89B,C.

I suddetti estintori dovranno essere ubicati in posizione segnalata in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 37 del 10 Marzo 1998 ed essere sicuramente e facilmente raggiungibili.

Dovrà essere garantita la presenza di un estintore ogni 30 (trenta) cabine, con un minimo di almeno 2 (due) estintori.

Fatto salvo quanto sopraindicato, ciascuna area a rischio specifico di incendio (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine, ristoranti, etc..), dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile, omologato, contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili, nonché con la natura dei rischi presenti.

Nel caso in cui all'interno delle strutture balneari siano presenti delle attività che non rientrano nel D.M. 16/02/1982 e per le quali non è richiesto il possesso del C.P.I. (ad esempio impianti termici di potenzialità inferiore a 116 KW, depositi di GPL in quantitativi inferiori ai 75 Kg, gruppi elettrogeni di potenzialità inferiore a 25 KW, locali di spettacolo e di trattenimento con capienza inferiore a 100 posti) le stesse devono essere comunque rispondenti alla normativa antincendio di riferimento sotto la diretta responsabilità del titolare della ditta

Nel caso in cui le predette strutture siano classificate come ambienti di lavoro ai sensi delle vigenti normative antinfortunistica , occorre osservare quanto stabilito dal D.L.vo 81/2008 e dal D.M. 10/03/1998 relativamente agli aspetti di sicurezza antincendio .

Per gli impianti tecnologici ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008 , devono essere disponibili agli organi di controllo le relative dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte redatta dall'installatore dell'impianto.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante ben visibile, il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi. I concessionari devono controllare le cabine prima della chiusura serale, per accertare che non vi sia presenza di persone.

A parziale deroga del disposto dell'articolo 3, l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

In ogni caso i concessionari e/o i titolari degli stabilimenti balneari sono tenuti al rispetto di ogni norma in materia di prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro ed igienico sanitaria.

Articolo 8

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

Lo svolgimento delle attività commerciali, ivi compresa la somministrazione alimenti e bevande che è possibile esercitare all'interno delle concessioni demaniali marittime, è disciplinata dalla Legge Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018, Nuovo Codice del Commercio in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività. Le modalità di accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività, sono disciplinate dalla Legge Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018.

Articolo 9

Altri obblighi dei Concessionari riferiti all'intero periodo della Concessione

Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per tutta la durata dell'anno solare dal 1/01 al 31/12 di ogni anno.

I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:

1) Numero progressivo delle concessioni

In sede di rinnovo delle concessioni per il periodo 2009/2014, è stato assegnato ad ogni stabilimento balneare un numero progressivo che individuerà insieme al nome, lo stabilimento balneare e che non muterà con il passare degli anni o in sede di futuri rinnovi di concessione.

I concessionari sono obbligati ad apporre nell'insegna, e in modo ben visibile, un cartello con tale numero leggibile da almeno 10 (dieci) metri di distanza.

2) Pulizia invernale degli arenili in concessione

I concessionari degli stabilimenti balneari sono obbligati a garantire le pulizie degli arenili in concessione per l'intero arco dell'anno.

Prima dell'inizio del periodo di apertura delle strutture balneari e alla fine dello stesso è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi gommati per la pulizia ed il livellamento della spiaggia, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio del Mare.

Analoghe operazioni sono consentite a seguito di eventi eccezionali anche durante il periodo di apertura delle strutture balneari e comunque al di fuori degli orari di apertura all'utenza degli stabilimenti balneari.

Allo scopo necessita specifica autorizzazione del competente Ufficio del Mare su semplice richiesta degli interessati.

I concessionari interessati a tali operazioni sono comunque obbligati al rispetto della relativa normativa ed hanno l'obbligo di farla rispettare anche da parte delle ditte da loro incaricate per la pulizia ed il livellamento della spiaggia attraverso mezzi gommati. In ottemperanza alla nota esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Genova Prot. n° 5584 del 15 febbraio 2000, la realizzazione di cumuli, ove l'imponenza degli stessi lo renda opportuno per la protezione delle strutture dai marosi, può essere autorizzata con istanza formale di concessione demaniale, in cui sia specificata l'entità, la provenienza e la certificazione, di Ente abilitato a ciò, della idoneità allo scopo dei materiali sabbiosi, e comunque nel rispetto di ogni normativa in materia. Non sono autorizzabili cumuli di sabbia che siano formati da materiali estratti dalla battigia antistante, potranno essere invece utilizzati quelli provenienti da altri siti non in erosione o da cava.

A parziale deroga del precedente comma, i titolari di concessione demaniale potranno eseguire le

operazioni di livellamento formando un piano orizzontale inclinato che, con pendenza continua senza formazione di dossi o dune, formerà in prossimità delle strutture, una naturale differenza di quota pari ad un massimo di ml. 0.70.

3) Fruibilità e pulizie dei varchi di accesso al mare

I concessionari degli stabilimenti balneari interessati da varchi di accesso al mare carrabili e/o pedonali sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.

4) Chiusura invernale degli stabilimenti balneari

I concessionari sono autorizzati, a fine del periodo di apertura delle strutture balneari, a proteggere le strutture presenti sull'arenile e le aree libere comprese fra esse, utilizzando materiali omogenei e di pubblico decoro in buono stato di conservazione.

A tal fine è consentita la tamponatura delle strutture balneari con legno, compensato marino e rete ombreggiante, sorretta da materiali plastici o in ferro zincato (antiruggine), mantenuti in buono stato di conservazione, mentre sono assolutamente vietate protezioni con reti elettrosaldate.

Le tamponature di cui sopra non potranno comunque in alcun modo ostruire o limitare i varchi di accesso al mare.

Al riguardo gli interventi di tamponatura in questione dovranno essere eseguiti solo dopo aver richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione della Agenzia delle Dogane.

Per l'intero arco dell'anno solare è comunque consentito mantenere sull'arenile in concessione attrezzature mobili da spiaggia e strutture comunemente usate nella stagione estiva, al fine di un utilizzo invernale per cure elioterapiche e salsoiodiche.

5) Organizzazione manifestazioni varie sulla spiaggia

I concessionari che intendano organizzare manifestazioni di vario genere sulla spiaggia devono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio del Servizio Attività Produttive del Comune di Massa cui dovrà essere presentata, con sufficiente anticipo, la relativa istanza con indicata la porzione di arenile e/o lo specchio acqueo che si intende utilizzare per lo svolgimento della manifestazione in programma.

6) Apertura dello Stabilimento al di fuori del periodo di apertura delle strutture balneari

E' consentita, in qualsiasi periodo dell'anno, l'anticipata apertura per cure elioterapiche e/o salsoiodiche dello stabilimento balneare, rispetto al normale periodo di apertura delle strutture balneari.

Gli orari di apertura dello stabilimento balneare che intenda avvalersi della presente disposizione sono i seguenti: apertura ore 8,00 chiusura ore 24,00;

Il concessionario o il gestore dovrà inoltre attenersi a tutte le prescrizioni impartite in merito alla sicurezza e sorveglianza in mare dalla stessa Capitaneria di Porto.

Articolo 10

Disciplina dei Varchi a mare di progetto del P.P.E. dell'Arenile

I concessionari degli stabilimenti balneari interessati dalla presenza di uno o più varchi a mare pedonali prescritti nelle tavole allegate al P.P.E. dell'Arenile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 118/98, hanno l'obbligo di realizzare tali passaggi di accesso alla battigia mantenendo per tutto l'arco dell'anno e per tutto il giorno (24 ore), il varco perfettamente fruibile e pulito, così come disposto dal precedente Art. 9 comma 3.

Conseguentemente i concessionari hanno l'obbligo di presentare al Comune di Massa il modello D3 del SID (Variazione al contenuto della Concessione Demaniale Marittima).

A parziale deroga di quanto sopra disposto e fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare, con la predisposizione di varchi a mare all'interno degli stabilimenti balneari indicati nelle tavole del P.P.E. dell'Arenile, i concessionari potranno in alternativa predisporre, al fine di garantire comunque il passaggio fra il viale litoraneo e la battigia, altri percorsi da realizzarsi all'interno della propria concessione demaniale, comunque fruibili per l'intero anno, 24 ore su 24 ore.

Articolo 11

Disciplina Spiagge libere Comunali

Sulle spiagge libere in concessione al Comune prive di punto ristoro, il servizio di sorveglianza ai bagnanti sarà assicurato dall'U.O. Patrimonio del Comune di Massa, nel periodo compreso tra il 1/05 ed il 30/09 con modalità diverse impartite dall'Amministrazione Comunale.

I frequentatori delle spiagge libere Comunali, e delle porzioni libere delle spiagge attrezzate comunali potranno posizionare propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc...), che dovrà obbligatoriamente essere rimossa al momento dell'abbandono, da parte dell'utente, della spiaggia.

Tale attrezzatura non potrà comunque essere posizionata prima dell'alba, e dovrà essere rimossa dopo il tramonto.

I Bagnini Comunali ovvero i gestori delle spiagge libere attrezzate sono invitati a far rispettare la presente disposizione sui tratti di arenile di loro competenza.

Articolo 12

Disciplina tratti di arenile non assentiti in concessione a soggetti privati

Uno od entrambi i titolari delle due concessioni confinanti con i tratti di arenile non assentiti in concessione ad alcun soggetto, possono presentare prima dell'inizio dell'apertura delle strutture balneari domanda all'U.O. Patrimonio del Comune di Massa, intesa ad occupare una fascia di massimo ml. 5 di fronte della spiaggia non assentita adiacente, con ombrelloni, sdraio ed altra attrezzatura mobile da spiaggia,.

Nel caso in cui tale domanda sia accolta dall'U.O. Patrimonio, questo dovrà indicare nell'autorizzazione gli ampliamenti consentiti in base all'ampiezza complessiva del tratto di spiaggia libera non assentita. I concessionari dovranno garantire i servizi di pulizia e sorveglianza ai bagnanti anche nel tratto centrale rimasto libero e dovranno altresì mettere a disposizione dei frequentatori della spiaggia libera l'uso gratuito dei propri servizi igienici e delle proprie docce.

In casi particolari l'Amministrazione Comunale, con decisione di Giunta, potrà decidere ampliamenti superiori a ml. 5, in cambio dell'espletamento da parte del soggetto autorizzato di attività e servizi che altrimenti sarebbero a carico delle casse comunali.

L'autorizzazione, rilasciata in tal senso dal Comune per fini di igiene e sicurezza in mare, avrà valore limitatamente ed esclusivamente al periodo di apertura delle strutture balneari in corso e non darà ai destinatari alcun titolo futuro di priorità per un'eventuale assentimento in concessione della spiaggia.

Disposizioni finali

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1161 (sanzione penale), n. 1164 e n.1174 (sanzione amministrativa) del Codice della Navigazione e del D.Lgs. n. 171/2005 e ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Massa.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dalla data di notifica.

La presente Ordinanza sostituisce la precedente e resta valida fino a quando non venga modificata da nuove disposizioni in materia.

IL DIRIGENTE
Dr. Fabio Mercadante

